



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 18/03/2020

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Proroga dei versamenti di imposte e contributi

I nuovi termini di versamento non sono per tutti uguali

(DL 18/2020 c.d. "Cura Italia" pubblicato in G.U. n.70 del 18/03/2020)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente circolare la informiamo che il c.d. Decreto "Cura Italia" è stato finalmente pubblicato oggi, 18/03/2020, in G.U. n. 70 e contiene alcuni provvedimenti volti ad attenuare (un mero palliativo) i disagi derivanti dall'emergenza Coronavirus in atto.

Nella presente circolare informativa, Vi illustro, in particolare, i nuovi termini di versamento di imposte e contributi in scadenza in questo periodo.

Per semplicità di esposizione, Vi preciso innanzitutto che il legislatore ha differenziato le nuove scadenze di versamento a seconda che si tratti di:

- a) *qualunque tipologia di contribuente (privati, imprese - individuali e societarie - e lavoratori autonomi), fatto salvo quanto si dirà nei punti b) e c),*
- b) *Imprese (individuali e societarie) e lavoratori autonomi con ricavi o compensi (nel periodo 2019) inferiori a 2 milioni di euro,*
- c) *Imprese (individuali e societarie) turistico-ricettive oppure operanti in determinati settori, indipendentemente dai ricavi realizzati nel 2019.*

a) Per qualunque tipologia di contribuente (privati, imprese e lavoratori autonomi), fatto salvo quanto si dirà nei punti b) e c)

Per qualunque tipologia di contribuente - fatto salvo quanto si dirà di seguito nei punti b) e c) - sono prorogati a venerdì 20 Marzo 2020 i versamenti che sono scaduti il 16/03/2020 ossia:

- *saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio*
- *ritenute (di qualunque tipologia) operate nel mese di febbraio;*
- *contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio,*
- *la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali;*
- *ISI ed Iva sugli apparecchi da intrattenimento, ecc.*



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Ovviamente, è possibile non avvalersi della suddetta proroga e, quindi, versare le suddette imposte e contributi alle scadenze originarie.

Esempio:

Una ditta edile, con ricavi del 2019 superiore a 2 milioni di euro, potrà versare ritenute operate sulle retribuzioni di Febbraio, contributi maturati a Febbraio e Iva relativa al mese di Febbraio entro il 20/03/2020 (in un'unica soluzione).

b) Imprese (individuali e societarie) e lavoratori autonomi con ricavi o compensi (nel periodo 2019) "inferiori" a 2 milioni di euro

Per i soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia):

- esercenti attività **d'impresa** (ditte individuali, società o ente non commerciale per l'attività commerciale svolta) o **professionale** (sia in forma individuale che associata)
- che abbiano realizzato nel 2019 **ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni**,

sono **prorogati al 31/05/2020** (che slitta al successivo 1/06/2020, in quanto cade di domenica) **i versamenti che cadono tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020** relativi:

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato**, e relative **trattenute per addizionali Irpef** (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio)
- all'**Iva** (si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)
- ai **contributi previdenziali e assistenziali** (dei **lavoratori dipendenti/assimilati**, posto che in tale periodo non è dovuto alcunché per l'eventuale posizione IVS dell'imprenditore)
- ai premi per l'assicurazione obbligatoria (**Inail**),

senza applicazione di **interessi**.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Il debito così accumulato dovrà essere versato entro il 31/05/2020:

- *in soluzione unica*
- *o in un massimo di 5 rate di pari importo (la norma non chiarisce la scadenza delle rate), senza interessi.*

Ovviamente, è possibile non avvalersi della suddetta proroga e, quindi, versare le suddette imposte e contributi alle scadenze originarie.

ATT.: I versamenti diversi da quelli sopra indicati dovranno, invece, essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della c.d. “miniproroga”; a titolo esemplificativo, **dovranno essere versati entro il 20/03/2020** da tutti i contribuenti i seguenti tributi:

- le ritenute operate sui compensi ai professionisti e sulle provvigioni agli intermediari del commercio (es. agenti e procacciatori d'affari),
- la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali,
- l'ISI/Iva forfettaria sugli apparecchi da intrattenimento, e così via.

Esempio:

Una ditta edile, con ricavi del 2019 inferiori a 2 milioni di euro, potrà versare ritenute operate sulle retribuzioni di Febbraio, contributi maturati a Febbraio e Iva relativa al mese di Febbraio entro il 31/05/2020 (in un'unica soluzione oppure in 5 rate di pari importo), mentre la tassa di vidimazione dei libri sociali dovrà comunque versarla entro il 20/03/2020.

c) Imprese (individuali e societarie) turistico-ricettive oppure operanti in determinati settori, indipendentemente dai ricavi realizzati nel 2019

Indipendentemente dai ricavi realizzati nel 2019, per:

- le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, nonché
- le imprese che rientrano nel seguente elenco:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche , nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi , ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale , scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare , ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare ; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
q) ONLUS , Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di "interesse generale" (art. 5 Dlgs 117/2017).

sono **prorogati al 31/05/2020** (che slitta al successivo 1/06/2020, in quanto cade di domenica):

- **i versamenti che cadono tra il 02/03/2020 ed il 30/04/2020** relativi a:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio e marzo)
- ai contributi previdenziali e assistenziali (dei lavoratori dipendenti/assimilati)
- ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)
- i versamenti dell'Iva che cadono a Marzo (si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)

Il debito così accumulato dovrà essere versato entro il 31/05/2020:

- in soluzione unica
- o in un massimo di 5 rate di pari importo (la norma non chiarisce la scadenza delle rate), senza interessi.

Ovviamente, anche in tali casi, è possibile non avvalersi della suddetta proroga e, quindi, versare le suddette imposte e contributi alle scadenze originarie.

Esempio:

Una ditta di trasporto merci (o passeggeri) oppure un bar o pasticceria, indipendentemente dai ricavi del 2019, potrà versare ritenute operate sulle retribuzioni di Febbraio e Marzo e contributi maturati a Febbraio e Marzo entro il 31/05/2020 (in un'unica soluzione oppure in 5 rate di pari importo), mentre la tassa di vidimazione dei libri sociali dovrà comunque versarla entro il 20/03/2020.

Nei prossimi giorni, seguiranno anche ulteriori mie circolari informative di approfondimento su ulteriori novità introdotte dal suddetto Decreto Cura Italia.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti